

Allegato 2

## SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE

**ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e art.16-bis, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23**

tra

la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (di seguito Provincia) (C.F./P.IVA 00337460224) rappresentato dalla dott. ssa Federica Sartori, Dirigente del Servizio politiche sociali incardinato presso il Dipartimento salute e politiche sociali

e

Il COMUNE DI TRENTO (C.F. 00355870221), rappresentato da ..... in qualità di legale rappresentante, con sede legale in via Belenzani, n.19 Trento (di seguito Comune)

VISTI

- il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 28 luglio 2021, nel quale tra gli obiettivi da perseguire, sono annoverati interventi e servizi volti alla realizzazione di un servizio di Pronto Intervento Sociale, individuato quale livello essenziale delle prestazioni in ambito sociale e, nell'ambito della programmazione finanziaria, è prevista la possibilità di attivare forme di finanziamento di tali servizi a valere sui fondi europei e in particolare sulle risorse del REACT EU;

- la legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006 che ha istituito le Comunità quali enti pubblici territoriali intermedi tra la Provincia e il Comune per l'esercizio, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni ai sensi della medesima legge, la quale, all'art. 8, comma 4 lett. b) prevede, in particolare, che i servizi socio-assistenziali rientrano nelle materie per le quali le funzioni amministrative sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante le comunità di cui all'art. 2 comma 1 lett. d);

- la Convenzione di data 27 settembre 2011 sottoscritta dai comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, ai sensi della quale il Comune di Trento agisce, tra l'altro, per la materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, anche per nome e conto dei comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

- la deliberazione di Giunta provinciale n. 2075 del 20 ottobre 2023, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione di sovvenzione tra la Provincia autonoma di Trento ed i Comuni di Trento e Rovereto, per la realizzazione delle azioni contenute nella proposta progettuale presentata dalla Provincia autonoma di Trento a valere sull'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 1/2021 PrInS, da finanziare con le risorse dell'iniziativa REACT-EU, nonché il documento elaborato dalla struttura competente in materia di politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, denominato "PrInS – Modello di funzionamento e procedure operative";

- la deliberazione di Giunta provinciale n. 1116 del 23 giugno 2023, con la quale è stato approvato, tra l'altro, lo schema di accordo di programma triennale 2023 -2025 e il piano

delle attività, così come modificata dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2385 del 21 dicembre 2023;

- la Convenzione di Sovvenzione che la Provincia ha sottoscritto con i partner di progetto, i Comuni di Trento e Rovereto, per la realizzazione di un servizio di Pronto Intervento Sociale (PrInS) per le annualità 2023 e 2024 (n. prot. 6657 del 04.01.2024);

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i., in particolare l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni);

- la legge provinciale n. 30 novembre 1992, n. 23 ed in particolare il comma 2 bis dell'art. 16 bis (Forme di collaborazione tra istituzioni);

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", ed in particolare l'art. 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa);

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore);

- il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg;

- la deliberazione di Giunta provinciale n. 1360 di data 30 agosto 2024, avente ad oggetto "Riparto tra le Comunità e il Territorio Val d'Adige delle risorse per l'anno 2024 per le attività socio-assistenziali di livello locale e delle risorse assegnate alla Provincia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, nonché individuazione del Comune di Trento quale soggetto partner per la gestione a partire dal 2025, del servizio PRINS - pronto intervento sociale";

#### DATO ATTO CHE

- a partire dal 1° luglio 2023 la Provincia autonoma di Trento ha avviato in via sperimentale sul territorio provinciale, con il coinvolgimento dei Comuni di Trento e Rovereto in qualità di partner di progetto, il Servizio di PrInS che rappresenta una delle azioni progettuali presentate dalla Provincia autonoma di Trento a valere sull'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 1/2021 PrInS, da finanziare con le risorse dell'iniziativa REACT-EU;

- per la copertura dei costi concernenti la realizzazione del PrInS la Provincia ha utilizzato per l'anno 2023 le risorse derivanti dal finanziamento concesso a seguito della partecipazione al sopra citato Avviso n. 1/2021 Prins e per l'anno 2024 sono state impegnate in favore dei partner di progetto le risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio provinciale;

- le attività volte alla realizzazione del PrInS a valere sul sopra citato Avviso si concludono, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata Convenzione di sovvenzione sottoscritta tra la Provincia ed i partner di progetto, il 31 dicembre 2024;

- la Fondazione Demarchi, ente strumentale incaricato dalla Provincia a svolgere il monitoraggio e la supervisione del Servizio PrInS, ha elaborato, all'esito del primo anno di attività, un report finale di monitoraggio dell'andamento del fenomeno in emergenza e di valutazione del modello approvato con la sopra citata deliberazione di Giunta provinciale n. 2075 del 20 ottobre 2023 (n. prot. 595624 del 31.07.2024);

- alla luce della valutazione del “Modello di funzionamento e procedure operative”, nonché delle risultanze del monitoraggio delle attività realizzate in via sperimentale negli anni 2023 e 2024, tale modello è stato aggiornato e implementato dalla Provincia Autonoma di Trento di concerto con il Comune di Trento ed è stato approvato con Deliberazione n..... di data....., al fine di fornire agli attori coinvolti nella realizzazione delle attività di PrInS uno strumento che definisca in modo puntuale le modalità operative del Pronto Intervento Sociale uniformi sul territorio provinciale.

#### CONSIDERATO CHE

- il PrInS rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale, da garantire, pertanto, su tutto il territorio provinciale;

- i dati di monitoraggio elaborati dall'ente strumentale incaricato dalla Provincia e relativi allo svolgimento del servizio, oltre a rilevare una considerevole frequenza dell'attivazione del PrInS, hanno evidenziato una significativa concentrazione della richiesta di intervento sul territorio afferente al Comune di Trento;

- si rende opportuno individuare a regime una modalità di gestione del servizio maggiormente calibrata sul Territorio val d'Adige, che si ponga quindi ad un livello di maggiore prossimità ma che, al contempo, garantisca la copertura del Servizio di PrInS sull'intero territorio provinciale;

- con deliberazione di Giunta provinciale n. 1360 di data 30 agosto 2024 è stato disposto che, al fine di consolidare l'esperienza in corso dandone continuità, a partire dal 2025 sia la Provincia, in partenariato con il Comune di Trento, a realizzare il servizio PRINS per l'intero territorio provinciale considerata la valenza provinciale del servizio,

- in un'ottica di complementarietà e convergenza sinergica, la realizzazione in modo congiunto tra la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Trento delle attività nell'ambito del Pronto Intervento Sociale consente di cooperare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi comuni:

- garantire, sul territorio provinciale, una risposta immediata e tempestiva, nonché qualificata, in caso di emergenza ed urgenza sociale attraverso il PrInS;
- monitorare le attività svolte nell'ambito del PrInS al fine di osservare l'andamento del fenomeno in emergenza e rilevare eventuali nuove necessità;
- valutare l'efficacia della risposta ai bisogni espressi, dell'efficienza in termini di rapporto costi-benefici, nonché della ricaduta sul territorio e sulla collettività.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

#### **Art. 1**

#### **Premesse e oggetto della cooperazione**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo con il quale le parti, nella realizzazione delle rispettive missioni istituzionali, si impegnano a realizzare congiuntamente, in quanto di interesse comune, le attività nell'ambito del Pronto Intervento Sociale (di seguito PrInS).

## **Art. 2**

### **Finalità e obiettivi della cooperazione**

Con il presente accordo vengono disciplinati i rapporti giuridici patrimoniali tra la Provincia ed il Comune al fine di regolare i rispettivi compiti e responsabilità che, in un'ottica di complementarità e convergenza sinergica, consentono di cooperare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi comuni:

- garantire, sul territorio provinciale, una risposta immediata e tempestiva, nonché qualificata, in caso di emergenza ed urgenza sociale attraverso il PrInS;
- monitorare le attività svolte nell'ambito del PrInS al fine di osservare l'andamento del fenomeno in emergenza e rilevare eventuali nuove necessità;
- valutare l'efficacia della risposta ai bisogni espressi, dell'efficienza in termini di rapporto costi-benefici, nonché della ricaduta sul territorio e sulla collettività.

Nel perseguimento degli obiettivi comuni le parti rispettano i contenuti e le modalità di espletamento del servizio stabiliti dallo Stato, nell'esercizio della propria competenza, per assicurare il livello essenziale della prestazione.

Nell'eventualità di modifiche al nucleo essenziale della prestazione in oggetto, apportate in sede di approvazione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026, le parti si impegnano ad apportare le necessarie variazioni alla realizzazione dell'intervento per conformarsi alle nuove disposizioni sopravvenute.

Nel caso in cui le modifiche da apportare richiedano ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle stanziare per dar seguito al presente accordo le parti si impegnano al reperimento delle stesse, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio provinciale.

Resta ferma la possibilità di garantire, a livello provinciale, livelli ulteriori di tutela.

## **Art. 3**

### **Compiti in capo alla Provincia**

Nella realizzazione del PrInS e nel rispetto di quanto disposto all'art. 2, la Provincia:

- a) assicura il coordinamento generale del servizio e partecipa ai tavoli di lavoro previsti dal modello di funzionamento;
- b) convoca e coordina la Cabina di Regia Prins;
- c) convoca e coordina il Gruppo dei referenti dei Servizi sociali;
- d) cura la programmazione della formazione, il monitoraggio e la promozione del servizio;
- e) cura i rapporti istituzionali con le Comunità, in particolare con le strutture competenti in materia di politiche sociali, nonché con gli altri soggetti a vario titolo coinvolti;
- f) trasferisce le risorse di cui all'art. 7 secondo le modalità previste all'art. 8 al Comune per la realizzazione del servizio;
- g) è responsabile dell'attuazione, in condivisione con il Comune, dell'insieme delle operazioni necessarie correlate alla realizzazione del servizio di cui al presente accordo;
- h) partecipa al gruppo tecnico nazionale dedicato al PrInS nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nell'espletamento dei propri compiti la Provincia può avvalersi dei propri enti strumentali.

## **Art. 4**

### **Compiti in capo al Comune**

Nella realizzazione del PrInS e nel rispetto di quanto disposto all'art. 2, il Comune:

- a) eroga il servizio di PrInS ricorrendo a una delle modalità di realizzazione degli interventi socio-assistenziali declinate all'art. 22 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale applicabile (es. codice dei contratti, codice del terzo settore);
- b) assicura l'avvio delle attività di PrInS a partire dal 1° gennaio 2025;
- c) assicura il rispetto delle modalità operative e di intervento del modello di funzionamento e procedure operative di cui all'art. 5;
- d) individua una unità di personale a tempo pieno a cui affidare l'incarico di referente del servizio, nonché la funzione di raccordo con la Provincia ed ogni altra funzione ritenuta necessaria per l'espletamento del servizio;
- e) fornisce il necessario supporto ai fini della programmazione della formazione, del monitoraggio e della promozione del servizio;
- f) gestisce i rapporti operativi con i Servizi Sociali territoriali e provinciali competenti, nonché con gli altri soggetti a vario titolo coinvolti, in collaborazione con il referente provinciale;
- g) coordina il Tavolo di coordinamento tecnico Prins e partecipa ai tavoli di lavoro previsti dal modello di funzionamento;
- h) rendiconta le attività realizzate e le relative spese sostenute nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di data 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e del presente accordo;
- i) adempie alle eventuali richieste di documentazione, dati ed informazioni della Provincia, secondo le modalità e le tempistiche che saranno, all'uopo, comunicate;
- j) informa la Provincia tempestivamente di ogni evento di cui venga a conoscenza che attenga alla realizzazione del servizio o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- k) è responsabile dell'attuazione, in condivisione con la Provincia, dell'insieme delle operazioni necessarie correlate alla realizzazione del servizio di cui al presente accordo;
- l) partecipa al gruppo tecnico nazionale dedicato al PrInS nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

## **Art. 5**

### **Modalità di aggiornamento del modello di funzionamento e procedure operative**

Alla luce della valutazione del "modello di funzionamento e procedure operative" adottato per la realizzazione degli interventi PrInS, svolta dall'ente strumentale a tal scopo incaricato dalla Provincia, nonché alla luce di particolari evidenze che possono emergere dalle risultanze del monitoraggio delle attività poste in essere in attuazione del presente accordo, Provincia e Comune possono aggiornare, di concerto, il modello di funzionamento.

**Art. 6**  
**Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti e fino al 30 giugno 2026.

**Art. 7**  
**Risorse finanziarie**

Per l'espletamento dei compiti oggetto del presente accordo le parti assumono impegni che comportano una partecipazione economica. In particolare:

- la Provincia, per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 3 mette a disposizione proprio personale con risorse a valere sui pertinenti capitoli del bilancio provinciale, nonché un ammontare massimo di risorse pari ad Euro 255.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 ed euro 127.500,00 per l'esercizio finanziario 2026 a titolo di rimborso spese, per sostenere il costo derivante dallo svolgimento dei compiti posti in capo al Comune di Trento ai sensi dell'art. 4.
- il Comune di Trento, per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4 mette a disposizione proprio personale con risorse a valere sui pertinenti capitoli del bilancio comunale.

Le risorse economiche trasferite al Comune di Trento sono riconosciute a titolo di rimborso spese e non costituiscono alcuna forma di corrispettivo. Tale onere finanziario, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Nel caso in cui le spese effettivamente sostenute e rendicontate siano inferiori alle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia per l'attuazione del presente accordo, queste ultime saranno riparametrate.

**Art. 8**  
**Spese ammissibili**

Ai fini del presente accordo sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione del PrInS, le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente, inclusi il codice degli Enti del Terzo Settore e la disciplina in materia di contratti pubblici.

In particolare sono ammissibili le seguenti spese:

- a. spese per appalti di servizi e forniture;
- b. spese per pubblicazione bandi di gara;
- c. oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dei progetti;
- d. spese necessarie per il personale specificatamente destinato a realizzare il PrInS;
- e. tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto fatta eccezione per

quelle indicate al successivo paragrafo;

f. spese legali e di giudizio per contenziosi promossi contro il Comune salvo ripetizione delle stesse nel caso in cui il Comune risulti soccombente;

g. l'imposta sul valore aggiunto (IVA) solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Non sono ammissibili:

a. i costi relativi all'espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne del Comune di Trento;

b. le spese sostenute in violazione del divieto del doppio finanziamento;

c. spese per ammende e penali, nonché per eventuali contenziosi, varianti, modifiche e variazioni non legittime, non conformi alle previsioni del presente accordo;

d. spese per l'acquisizione di esperti esterni.

## **Articolo 9** **Modalità di erogazione**

Il contributo di cui all'art. 7 sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- prima tranche, a titolo di primo acconto, pari al 25% del contributo complessivo entro il mese di febbraio 2025;
- seconda tranche, a titolo di secondo acconto, pari al 25% del contributo complessivo a dicembre 2025 e previo invio da parte del Comune, entro il 20 novembre, di una relazione sulle attività svolte nel periodo compreso da gennaio a settembre 2025 e le risorse finanziarie impiegate;
- Terza tranche, a titolo di terzo acconto, pari al 25% del contributo complessivo a marzo 2026 e previo invio da parte del Comune, entro il 20 febbraio, di una relazione sulle attività svolte nel periodo compreso da settembre 2025 a gennaio 2026 e le risorse finanziarie impiegate;
- Saldo, a conclusione delle attività e nel limite delle risorse residue del contributo ed entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione, corredata dalla documentazione di cui all'art. 10 e previo riscontro positivo in merito alla completezza della stessa e dell'ammissibilità della spesa sostenuta.

## **Articolo 10** **Modalità di rendicontazione**

Il rimborso dei costi sostenuti dal Comune, a valere sul presente accordo, avviene previa rendicontazione degli stessi.

Le Parti concordano che la rendicontazione è composta dai seguenti documenti, in conformità a quanto disposto dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.:

– la relazione delle attività realizzate, che descrive l'applicazione operativa del modello di cui all'articolo 5 per il periodo di riferimento e le risorse umane dedicate, anche in modo non esclusivo alla realizzazione del presente accordo, in termini di attività svolta e ore dedicate;

– il provvedimento dell'organo competente che dà atto dell'avvenuta realizzazione delle attività del servizio e approva il rendiconto delle entrate accertate e delle spese impegnate, contenente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata.

Le spese rendicontate nell'ambito dell'attuazione del presente accordo non possono essere rendicontate anche ad altri soggetti, pubblici e/o privati.

Nel caso di personale comunale coinvolto nella realizzazione delle attività oggetto del presente accordo il Comune dovrà produrre in sede di rendicontazione la seguente documentazione giustificativa della spesa sostenuta:

- Contratto;
- Ordine di Servizio timbrato e firmato dal Legale Rappresentante o dal Dirigente competente;
- Timesheet;
- Relazione attività dell'operatore;
- Busta Paga;
- Prospetto di calcolo del costo orario e totale attribuito al progetto timbrato e firmato dal Legale Rappresentante o dal Dirigente competente;

Nel caso di espletamento di un eventuale affidamento all'esterno, di una procedura di coprogettazione o di altra procedura ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali il Comune dovrà produrre in sede di rendicontazione la seguente documentazione giustificativa della spesa sostenuta:

- Contratto di servizio/fornitura o Convenzione;
- Fattura o altra documentazione equivalente;
- Prospetto riepilogativo dei costi sostenuti, nel caso di co-progettazione;
- Relazione delle attività;
- Ricevuta pagamento (bonifico/assegno N.T. o mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario).
- Tutti gli atti relativi all'espletamento della specifica procedura posta in essere.

#### **Art. 11**

#### **Responsabilità verso terzi**

Il Comune si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. La Provincia non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente accordo.

Il Comune si impegna, in conseguenza, nella suddetta sua qualità, a sollevare la Provincia da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette od indirette.

#### **Art. 12**

#### **Modifiche**

In accordo tra le parti possono essere apportate, con le modalità di rito, modifiche al presente accordo.

Le variazioni non possono riguardare in nessun caso gli obiettivi di cui all'art. 2.

### **Art. 13 Scioglimento**

Lo scioglimento dal vincolo derivante dal presente accordo è ammesso per mutuo consenso delle parti.

### **Art. 14 Protezione dei dati e riservatezza**

Tutti i dati contenuti nel presente accordo, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità del Comune in termini conformi al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice di protezione dei dati personali" e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al Regolamento (UE) 2016/679. Tutti i dati saranno trattati dalla Provincia esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente accordo.

Le parti dovranno prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita ed ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del servizio, ai dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.

Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengono in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo e comunque per i tre anni successivi alla cessazione di efficacia del presente accordo.

L'obbligo anzidetto sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell'esecuzione del presente accordo; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Comune è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione dell'accordo.

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal Comune al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per la Provincia di

procedere al pagamento di quanto dovuto fermo restante il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi della legge 136 del 2010.

**Art. 15**  
**Tentativo di conciliazione e Foro esclusivo**

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

**Art. 16**  
**Disposizioni finali**

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo).

Luogo.....

Data.....

Firmato digitalmente Provincia autonoma di Trento Dirigente dott. ssa Federica Sartori	Firmato digitalmente Comune di Trento il legale rappresentante
--	--